

STATUTO

"IL SIPARIO ONIRICO ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE"



Art. 1 – Denominazione

1.1 È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, quale Ente del terzo settore, una libera associazione per perseguire finalità culturali, civiche e di utilità sociale, apartitica ed apolitica, senza scopo di lucro, in conformità al dettato dell'art. 35 del D.Lgs 117/2017 e regolata a norma del Codice del Terzo settore, del Codice civile, nonché del presente Statuto, denominata:

"IL SIPARIO ONIRICO"

La denominazione dell'Associazione sarà integrata dalla locuzione "Associazione di promozione sociale" (APS) solo in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito della predetta iscrizione, l'Associazione assume automaticamente la seguente denominazione:

"IL SIPARIO ONIRICO Associazione di promozione sociale"
in sigla denominata *"IL SIPARIO ONIRICO APS"*.

L'assunzione della nuova denominazione non comporta modifica statutaria e sarà utilizzata unicamente in costanza di iscrizione al RUNTS nella sezione APS. A seguito dell'avvenuta iscrizione al RUNTS nella sezione APS, l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "Associazione di promozione sociale" o l'acronimo "APS" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art. 2 – Sede

2.1 L'Associazione ha la propria sede legale ed amministrativa nel Comune di Lonato Del Garda (BS) all'indirizzo di Via Fornaci San Cipriano n. 16/B, cap 25017.

2.2 L'eventuale cambio di sede non comporta modifica dello Statuto.

Tale indirizzo può essere modificato mediante decisione del Presidente del Consiglio direttivo e comunicato dallo stesso, nelle forme richieste.

2.3 Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea dei soci, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero. L'Associazione può articolare la propria attività in sezioni provinciali. Le norme di costituzione e funzionamento delle sezioni sono fissate da apposito regolamento.

Art. 3 – Durata

3.1 La durata della associazione è stabilita a tempo illimitato e si estinguerà:

- a) Quando lo scopo è stato raggiunto;
- b) Per le altre cause di cui all'art. 27 c.c.

Art. 4 – Finalità. Oggetto sociale

4.1 L'associazione "IL SIPARIO ONIRICO APS", più avanti chiamata per brevità Associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento in favore dei propri soci, di loro familiari e/o di terzi, di una o più delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri soci e di seguito descritte.

L'associazione persegue il fine esclusivo della tutela e valorizzazione della cultura, del patrimonio storico ed artistico, nonché educazione permanente e attività di animazione ricreativa e promozione sociale, attraverso ogni espressione di creatività e valorizzazione artistica e ludica nel campo della recitazione, del teatro, della danza e della musica dal vivo.

In particolare, nell'attuazione del suo scopo sociale potrà svolgere una o più delle attività di interesse generale riconducibili a quelle elencate dalle seguenti lettere del comma 1. dell'art. 5 del CTS:

- i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- ii. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- iii. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- iv. radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
- v. organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

S. Cristea L.

- vi. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- vii. organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;

4.2 In particolare l'Associazione andrà a praticare, promuovere e diffondere la cultura e l'arte nel settore del teatro attraverso attività di realizzazione di spettacoli teatrali e attività simili e di conseguenza l'Associazione si propone di:

- a) realizzare spettacoli teatrali;
- b) organizzazione di spettacoli teatrali, concerti, mostre d'arte, performance artistiche e altri eventi di natura culturale e ricreativa;
- c) organizzare e promuovere mostre fotografiche, presentazione di libri, concerti di musica e cori, manifestazioni folkloristiche, sfilate a tema, attività e manifestazione sportive e motoristiche;
- d) favorire la crescita culturale dei soci e del pubblico, anche attraverso iniziative di formazione specifica realizzate in collaborazione con enti locali, associazioni, scuole, istituzioni ecc.;
- e) valorizzare e promuovere ogni espressione teatrale, culturale, artistica, intellettuale e sociale, diffondendo anche la cultura delle tradizioni, sia in Italia che all'estero;
- f) partecipare alla realizzazione di rassegne e concorsi teatrali culturalmente qualificati;
- g) favorire la partecipazione dei soci ad iniziative di ricerca, di sperimentazione, di formazione;
- h) organizzazione, promozione e gestione direttamente ed indirettamente di stagioni teatrali, laboratori, convegni, congressi, dibattiti, supporto ad attività teatrali, didattiche e culturali in genere, seminari, tavole rotonde, servizi di ricerca e documentazione, biblioteca, meeting, mostre, viaggi, corsi e centri di studio e addestramento nel campo sportivo, educativo-culturale, sociale, ricreativo, teatrale, musicale, cinematografico, fotografico, della comunicazione e dell'informatica;
- i) svolgere attività di ricerca, documentazione e sperimentazione concernente il settore teatrale, lo sport, la cultura, l'ambiente e qualsiasi altra attività ricreativa e del tempo libero;
- j) editare e diffondere riviste, opuscoli, prontuari, vademecum, e comunque ogni pubblicazione connessa all'attività teatrale, sportiva, ricreativa e culturale;
- k) promuovere e realizzare incontri, attività di studio, ricerca, raccolta di fondi e di beni, progetti e proposte, anche in collaborazione con associazioni aventi finalità analoghe, con studiosi, esperti e con le amministrazioni pubbliche;
- l) incentivare l'integrazione di competenze e professionalità diverse tra gli operatori del sistema teatrale ed artistico, con lo scopo di contribuire alla determinazione di un'offerta di servizi e prodotti finali di settore più flessibili, di qualità e competitivi, per rispondere alle diverse esigenze del mercato odierno;
- m) coinvolgere realtà associative, promuovendo opportunità di partenariato, in progetti ed iniziative di cooperazione transnazionale sostenuti dall'Unione Europea per favorire il diritto alla mobilità per tutti, e incrementare la possibilità di esperienze di confronto e di soggiorno formativo nei distinti paesi membri;
- n) partecipare e concorrere a gare ed incarichi per l'attuazione di attività connesse con il teatro, lo sport e la valorizzazione delle attività artistiche, delle tradizioni e della cultura locale; realizzare concretamente opportunità per azioni di marketing teatrale ed artistico attraverso la formula dei progetti integrati di offerta di servizi teatrali;
- o) organizzazione di eventi e attività volte alla promozione della conoscenza e della conservazione del patrimonio culturale, artistico e paesaggistico locale e nazionale;
- p) sviluppo di progetti educativi e informativi sul patrimonio culturale, rivolti a scuole, istituzioni e comunità locali;
- q) gestione e organizzazione di una radio comunitaria per la diffusione di programmi educativi, culturali e sociali, con particolare attenzione ai temi della legalità, della solidarietà e dei diritti umani;
- r) produzione e distribuzione di contenuti radiofonici che promuovano le attività dell'Associazione e sensibilizzino la comunità sui temi di interesse generale;
- s) organizzazione di itinerari turistici culturali, storici e religiosi, con finalità educative e di sensibilizzazione sul patrimonio locale e sulle tradizioni culturali;
- t) creazione di gruppi sportivi e corsi di formazione per bambini, adolescenti e adulti, con l'obiettivo di sviluppare il senso di comunità e il benessere fisico;
- u) promuovere e realizzare ogni altra iniziativa direttamente o indirettamente rispondente alle finalità dell'Associazione;
- v) promuovere e realizzare ogni attività da considerarsi sussidiaria e meramente strumentale per il conseguimento delle finalità istituzionali;

4.3 L'Associazione svolgerà anche attività di formazione, organizzando, anche in collaborazione con enti, associazioni e istituti con finalità didattiche, corsi di formazione, laboratori permanenti e periodici di teatro e comunque qualunque tipo di disciplina pratica o teorica che a giudizio dei soci risulti inerente all'attività ed all'espressione culturale.

L'Associazione potrà, inoltre, svolgere qualsiasi altra attività culturale, artistica e ricreativa lecita e aderente agli scopi del sodalizio anche nelle sedi di altri enti o associazioni che aderiscano al progetto di attività sopra esposto.

4.4 Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

4.5 Le attività dell'Associazione e le sue finalità sono ispirate a principi di pari opportunità tra uomini e donne, rispettose dei diritti inviolabili della persona.

4.6 In via sussidiaria e non prevalente potrà svolgere attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali, nei limiti consentiti dal D. Lgs. 4/12/1997 n° 460 e successive modifiche ed integrazioni.

4.7 Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera. L'Associazione, per il migliore raggiungimento dei propri scopi, può affiliarsi, convenzionarsi, e/o collaborare con tutte le realtà nazionali ed estere che perseguono i suoi stessi scopi, e/o finalità analoghe ed affini.

4.8 L'Associazione non ha fini di lucro e tutela i diritti e le legittime aspettative degli associati, assume la rappresentanza degli interessi degli stessi associati di fronte alle amministrazioni, organi ed agenzie pubbliche, ai soggetti privati, a qualsiasi autorità giurisdizionale, al fine anche di collaborare alla soluzione dei problemi del settore, effettua analisi e studi di settore, sviluppa la qualificazione degli associati, ne sostiene la collocazione e l'attività nell'organizzazione teatrale ed artistica nazionale, regionale e locale.

Art. 5 – Soci

5.1 Fanno parte di diritto dell'Associazione i soci fondatori.

5.2 Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, per interessi culturali e/o di valorizzazione, attività professionale o di studio, siano interessati all'attività dell'Associazione, ne accettino le norme statutarie e del regolamento interno, ne osservino gli adempimenti richiesti, condividano gli scopi dell'Associazione e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il loro raggiungimento.

5.3 Possono essere ammessi come associati altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale aderenti.

5.4. Le persone fisiche o gli altri Enti del Terzo Settore, che intendono aderire all'Associazione, devono presentare una domanda scritta, indirizzata al Consiglio direttivo, da inviarsi a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero da consegnare presso la sede dell'Associazione. La domanda deve contenere cognome e nome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, l'attività svolta e, se si tratta di Ente del Terzo Settore, la denominazione, la sede ed il legale rappresentante. Deve, altresì, contenere la sottoscrizione dell'impegno a versare la quota di adesione, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo. La domanda di ammissione presentata da coloro che non hanno raggiunto la maggiore età deve essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci. Tutti i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell'Associazione previo assenso scritto; il diniego va motivato.

5.5 Sulla domanda d'iscrizione decide, in modo inappellabile, il Consiglio direttivo, con maggioranza di almeno i 2/3, presente la maggioranza assoluta dei componenti. Il vincolo sociale si costituisce dalla data di accettazione della domanda da parte del Comitato Esecutivo. La qualifica di socio si acquista a seguito di apposita domanda, sottoscritta dal richiedente ed accolta dal Consiglio Direttivo. L'adesione del socio è annotata nel libro soci. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni.

5.6 La domanda d'iscrizione comporta l'adesione ai principi ed al programma dell'Associazione. I soci sono tenuti al pagamento, entro 15 giorni dall'iscrizione nel libro soci, di una quota associativa annua nella misura e nei modi fissati dal Consiglio direttivo, approvata in sede di bilancio dall'Assemblea ordinaria.

5.7 Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato. Non è ammessa la figura del socio temporaneo; è esclusa la partecipazione temporanea alla vita associativa. La quota e il contributo associativo non sono trasmissibili ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte, subordinata all'accettazione da parte del Consiglio direttivo; inoltre gli stessi non sono soggetti a rivalutazione.

5.8 La qualifica di socio si perde:

- per recesso;
- per morosità;

- per il venir meno dei requisiti di ammissione;
- per l'esclusione, espulsione dall'Associazione deliberata dal Consiglio direttivo per motivi di incompatibilità con lo spirito e le finalità della associazione;
- per causa di morte.

Il recesso deve essere esercitato, mediante comunicazione scritta, entro il 30 giugno di ciascun anno ed ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

I soci receduti o esclusi non possono richiedere la restituzione dei contributi versati e non hanno diritto alcuno sul patrimonio dell'Associazione.

5.9 I soci si distinguono in fondatori, ordinari, sostenitori, onorari:

- i **soci fondatori** sono coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione, la loro qualità di soci ha carattere di perpetuità;
- i **soci ordinari** sono tutti coloro che aderiscono successivamente alla costituzione dell'Associazione, previa presentazione di apposita domanda scritta e relativa ammissione;
- i **soci sostenitori** sono coloro che per impegno, contributi ed attività sostengano particolarmente l'Associazione;
- i **soci onorari** sono dichiarati tali dall'Assemblea dei soci per aver svolto attività particolarmente significative per la vita dell'Associazione o per notorietà e particolari meriti e non sono tenuti a versare la quota associativa annuale per l'anno successivo.

Art. 6 – Diritti dei soci

6.1 Tutti i soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- candidarsi per ricoprire le cariche associative;
- accedere e visionare i documenti, le delibere, i bilanci, i rendiconti ed i registri dell'Associazione;
- partecipare alle Assemblee con diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione. Tutti i soci hanno diritto di voto; ogni associato ha un voto; Vigè il principio del voto singolo.

6.2 Le attività svolte dai soci a favore dell'Associazione e per il raggiungimento dei fini sociali sono svolte prevalentemente a titolo di volontariato e totalmente gratuite.

Il socio volontario non potrà in alcun modo essere retribuito, ma avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata e ad eventuali indennità di trasferta.

Gli aderenti all'associazione che svolgono attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, secondo quanto disposto dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore.

6.3 L'Associazione può, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati.

Ai soci, inclusi i soci eletti nel Consiglio direttivo, potranno essere corrisposti specifici compensi per le attività che effettivamente prestano per il funzionamento dell'Associazione e per il raggiungimento degli obiettivi sociali, documentati da regolare documento fiscale (fattura, ricevuta, busta paga ecc.), nel rispetto di quanto stabilito dalla vigente legislazione che disciplina le forme contrattuali mediante le quali vengono regolati i rapporti tra gli stessi soggetti e l'ente.

I compensi dovranno comunque essere, sotto l'aspetto quantitativo, proporzionali all'attività svolta, all'ampiezza della base sociale e al volume delle entrate dell'associazione.

Non sono escluse le indennità di carica se preventivamente deliberate dall'assemblea dei soci.

Le attività per le quali si corrispondono specifici compensi dovranno essere documentate nel rendiconto annuale e nell'allegato bilancio di missione, che dovranno riportare dei parametri quantitativi per "misurare" l'attività effettivamente svolta.

Gli incarichi e i compensi dovranno sempre essere approvati dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 – Doveri dei soci

7.1 Tutti i soci hanno i seguenti obblighi:

- osservare lo Statuto nonché l'eventuale regolamento di attuazione e le delibere assunte dagli organi sociali nel rispetto delle disposizioni statutarie;
- collaborare con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative;
- astenersi dall'intraprendere iniziative in contrasto con gli scopi dell'Associazione;
- pagare la quota associativa annuale e gli eventuali contributi straordinari con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio Direttivo;
- svolgere la propria attività in modo personale, senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.



7.2 In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'Associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

7.3 Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato per iscritto al socio dichiarato decaduto ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, il socio escluso può ricorrere all'Assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'associazione. Il ricorso verrà discusso dall'assemblea e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.

Art. 8 – Patrimonio

8.1 I fondi dell'Associazione ed i mezzi patrimoniali dell'Associazione sono costituiti:

- a) dalle quote associative annuali a carico degli associati, che dovranno essere versate presso la sede dell'Associazione entro l'ultimo giorno del mese di febbraio di ogni anno, il cui ammontare verrà stabilito di anno in anno dal Consiglio Direttivo;
- b) dai contributi dei soci e dei terzi, privati e imprese, e dai residui di gestione;
- c) dai contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, da organismi internazionali;
- d) dagli investimenti mobiliari ed immobiliari che potranno derivare dalle eccedenze attive delle gestioni annuali o dalle rendite provenienti da eventuali attività patrimoniali;
- e) da iniziative promozionali, da rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) da entrate derivanti da raccolte di fondi;
- g) da donazioni e lasciti testamentari;
- h) dai ricavi conseguiti dalle attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- i) da eventuali ulteriori proventi compatibili con le finalità sociali di cui al presente statuto;
- j) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

8.2 Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti sono accettate dall'Assemblea, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con le finalità statuarie dell'Associazione. L'Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera del Consiglio Direttivo di accettazione, con beneficio d'inventario, stabilendo modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste dall'Atto costitutivo e dallo statuto, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

8.3 I mezzi finanziari dell'Associazione saranno depositati in un conto bancario e/o postale intestato all'associazione e nel quale potrà operare l'amministratore pro tempore.

Tutte le predette entrate dovranno obbligatoriamente essere portate ad incremento del patrimonio associativo. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'associazione.

8.4 Nel caso di raccolta pubblica di fondi, l'associazione dovrà redigere l'apposito rendiconto da cui risultino, con chiarezza e precisione, le spese sostenute e le entrate.

8.5 Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

8.6 È vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

Art. 9 – Bilancio; Rendiconto economico e finanziario

9.1 L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

9.2 Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo dell'anno in corso, che devono essere approvati dall'Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile, con le maggioranze previste dallo statuto.

Essi devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta del Consiglio per poter essere consultati da ogni associato in regola con il pagamento della quota associativa.

9.3 Il bilancio di esercizio ed il bilancio preventivo devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

Sciro Idantini
Don Cristoforo

9.4 L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Art. 10 – Organi

10.1 Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vicepresidente;
- e) il Segretario nazionale - tesoriere;
- f) l'Amministratore;
- g) il Collegio dei revisori dei conti o revisore unico, laddove eletto.

10.2 Gli incarichi di presidenza, segreteria, amministrazione o che comunque comportino la rappresentanza legale o responsabilità di ordine finanziario non potranno essere ricoperti da soci minori di anni 18. Tutte le cariche sociali sono elettive.

Art. 11 – Assemblea dei soci

11.1 L'assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati anche se non intervenuti o dissenzienti.

11.2 Possono partecipare all'assemblea ordinaria e straordinaria dell'associazione solo i soci in regola con il versamento della quota annuale, se dovuta, e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso.

Tutti i soci hanno diritto ad un voto e ogni socio può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.

11.3 L'assemblea è convocata mediante l'affissione dell'avviso di convocazione nella sede dell'associazione o tramite inserto sull'eventuale notiziario dell'Associazione, ovvero mediante pubblicazione su apposita sezione del sito Internet dell'associazione, ovvero mediante comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma ovvero gruppo telematico, Telegram o WhatsApp, almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

11.4 L'assemblea deve essere indetta dal Consiglio direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta l'anno ed entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per l'esame del rendiconto preventivo.

L'assemblea ordinaria può essere richiesta, inoltre, da almeno un terzo dei soci mediante domanda motivata e sottoscritta, da inoltrare al Consiglio direttivo.

11.5 L'assemblea ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei soci aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

11.6 L'assemblea straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti i 2/3 (due terzi) degli aventi diritto di voto e delibera a maggioranza dei presenti e dei 2/3 (due terzi) dei soci fondatori.

11.7 Trascorsa un'ora dalla prima convocazione:

- l'assemblea ordinaria sarà validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- l'assemblea straordinaria sarà validamente costituita con la presenza della maggioranza (50%+1) dei soci aventi diritto di voto e delibererà con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e comunque dei 2/3 (due terzi) dei soci fondatori.

11.8 È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota. È possibile l'intervento in assemblea in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce all'avviso di convocazione, ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di una delega.

11.9 L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio direttivo oppure, in mancanza, dal vicepresidente. Il presidente dell'assemblea nomina un segretario e se necessario due scrutatori.

Spetta al presidente dell'assemblea constatare la regolarità della convocazione, delle deleghe possedute dai soci e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature: Silvio Bontani]

[Handwritten signature: Alex Cristea]

Delle riunioni di assemblea si deve redigere un apposito verbale sottoscritto dal presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Il verbale deve indicare: la data dell'Assemblea e le modalità ed i risultati delle votazioni; su espressa richiesta degli intervenuti, la sintesi delle loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

11.10 L'assemblea ordinaria delibera:

- sul rendiconto preventivo e su quello consuntivo;
- sull'importo della quota sociale di adesione e/o a carico degli associati e degli eventuali contributi straordinari su proposta del Consiglio direttivo;
- sulla nomina dei consiglieri e dei revisori dei conti;
- sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione;
- propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;
- sull'adozione dei regolamenti sociali;
- sul ricorso presentato dal socio escluso;
- su tutti gli argomenti attinenti la vita e i rapporti dell'associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano sottoposti al suo esame.

11.11 L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modifiche del presente statuto;
- sulla trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;
- sullo scioglimento e sulle modalità di liquidazione dell'associazione.

Art. 12 – Consiglio direttivo

12.1 Il Consiglio direttivo è nominato dall'Assemblea dei soci, dura in carica 5 (cinque) anni ed i suoi componenti possono essere rieletti. È composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 5 (cinque) membri, appartenenti alla sola categoria dei soci fondatori.

Il consiglio direttivo nomina nel proprio ambito il presidente, il vicepresidente e il segretario-tesoriere; potrà nominare uno o più consiglieri delegati stabilendone i poteri.

Il Presidente, ed in caso di sua assenza, il vice Presidente, hanno la legale rappresentanza dell'associazione. Le cariche di presidenza, segreteria e amministrazione hanno la stessa durata di quelle del Consiglio direttivo. I membri del consiglio eletti svolgono la loro attività gratuitamente, salvo il diritto al rimborso delle spese, delle indennità di trasferta e delle eventuali indennità di carica deliberate.

12.2 Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Il consiglio direttivo delibera sui seguenti argomenti:

- stabilire annualmente il calendario delle attività teatrali e associative;
- assicurare un corretto uso delle strutture e degli strumenti tecnici di cui l'Associazione si avvale per le proprie attività;
- accoglimento o rigetto delle domande di ammissione dei soci;
- redazione del rendiconto consuntivo e di quello preventivo da sottoporre all'approvazione all'assemblea dei soci;
- fissazione dell'importo della quota sociale di adesione e/o a carico degli associati e degli eventuali contributi straordinari, con comunicazione all'Assemblea ordinaria;
- determinazione delle eventuali quote per la partecipazione a specifiche attività dell'Associazione;
- fissazione delle date di convocazione delle assemblee dei soci;
- redazione di eventuali regolamenti sociali da sottoporre all'approvazione dell'assemblea dei soci;
- adozione, ove necessario, dei provvedimenti di esclusione dei soci;
- attuazione delle finalità previste dallo statuto e delle decisioni dell'assemblea dei soci;
- formulare proposte di modifiche allo Statuto e di eventuale scioglimento dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

12.3 Il consiglio direttivo nomina, inoltre, i nuovi soci fondatori e procede all'assunzione di dipendenti e collaboratori. Decide in merito agli incarichi da assegnare ed ai compensi da corrispondere.

12.4 Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

12.5 Il consiglio direttivo si riunisce tutte le volte che il presidente, o il segretario, lo ritengano necessario, o che ne sia fatta richiesta da almeno 2 (due) dei suoi componenti e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine alla redazione del rendiconto consuntivo, preventivo e all'ammontare delle eventuali quote sociali.

12.6 La convocazione deve avvenire mediante lettera raccomandata, telegramma, fax, e-mail o messaggio telematico da inviare almeno 5 (cinque) giorni prima e dovrà contenere l'elenco degli argomenti da trattare. In caso d'urgenza, potrà essere convocato con telegramma, fax, e-mail o messaggio telematico, sempre contenente l'elenco degli argomenti da trattare, 2 (due) giorni prima di quello stabilito. Le adunanze del Consiglio direttivo e le sue deliberazioni sono valide anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica. Il consiglio direttivo è presieduto dal presidente ed in sua assenza dal vicepresidente. Il consiglio direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del presidente. Delle riunioni del consiglio direttivo verrà redatto apposito verbale che sarà sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e da un segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione dei consiglieri assenti.

12.7 Nel caso in cui per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio, venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso, i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina.

Il Consiglio Direttivo dovrà invece considerarsi decaduto nel caso di dimissioni del Presidente o qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l'assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua costituzione, e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione ordinaria dell'assemblea, le funzioni saranno svolte dal Consiglio decaduto.

Art. 13 - Presidente

13.1 Al Presidente dell'Associazione spetta la rappresentanza dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Su deliberazione del consiglio direttivo il presidente può attribuire la rappresentanza dell'associazione anche ad estranei al consiglio stesso.

13.2 In casi eccezionali di necessità e urgenza il presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.

Dispone dei fondi sociali con provvedimenti controfirmati dal tesoriere.

Il presidente convoca e presiede l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 14 - Presidente onorario

14.1 Il consiglio direttivo può nominare, anche al di fuori dei soci, un presidente onorario. La scelta dovrà ricadere su un personaggio che si sia distinto nell'ambito dell'attività pubblica o privata, della cultura, del teatro o artistico o della solidarietà sociale.

Il presidente onorario potrà partecipare alle sedute del consiglio direttivo con potere consultivo e avrà compiti di pubbliche relazioni nell'ambito delle massime istituzioni pubbliche per conto dell'associazione.

Il suo mandato scadrà con quello previsto per l'organo amministrativo che ha proceduto alla sua nomina.

Art. 15 - Vicepresidente

15.1 Il vicepresidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza, o impedimento temporaneo, e in quegli incarichi per i quali venga espressamente delegato.

Il solo intervento del vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del presidente.

Art. 16 - Segretario nazionale

16.1 Il segretario nazionale dà attuazione alle disposizioni del consiglio direttivo, dell'assemblea dei soci e di ogni altro organo. Il consiglio direttivo può delegare l'esercizio di sue funzioni al segretario nazionale tranne quelle relative alla redazione del rendiconto consuntivo e preventivo. Il Segretario, ed in sua assenza i vice segretari, sono gli esecutori delle delibere del Consiglio direttivo.

Art. 17 - Amministratore

17.1 Il Consiglio nominerà inoltre un Amministratore, scegliendolo anche tra soci non componenti il Consiglio direttivo oppure tra enti specializzati in attività contabili e fiscali.

Compito dell'Amministratore è quello di curare la tenuta dei libri contabili e svolgere ogni attività contabile e tributaria. Le funzioni di Amministratore non sono cumulabili con quelle di Presidente e segretario.

Art. 18 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

18.1 L'assemblea, in forza di obblighi di legge ovvero per scelta, nomina tra gli associati tre Revisori dei Conti effettivi e due supplenti ovvero un Revisore Unico, almeno uno dei quali scelto fra gli iscritti nel registro dei

Revisori contabili. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio dei Revisori è presieduto dal più anziano di età.

18.2 L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione delle norme di legge e di statuto. Spetta al Collegio dei Revisori dei Conti l'esame dei bilanci preventivi e consuntivi, la presentazione all'assemblea di una relazione sui bilanci stessi, nonché la sorveglianza sulle operazioni patrimoniali, economiche, finanziarie ed il controllo della contabilità e della relativa documentazione.

Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all'anno per l'esame dei registri contabili e per le verifiche di sua competenza. Per ogni riunione deve essere redatto, a cura del Presidente del Collegio, il relativo verbale.

I componenti del Collegio possono partecipare e partecipano di diritto, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 19 – Volontari, sostenitori e lavoratori

19.1 Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

19.2 L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. 117/2017 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n.445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

19.3 La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

19.4 I volontari, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017, sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

19.5 I volontari sono iscritti in un apposito registro.

19.6 Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

19.7 L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, purché non volontari, laddove necessario ai fini dello svolgimento delle attività d'interesse generale di cui all'art. 4 del presente statuto e al perseguimento delle proprie finalità. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 20% del numero degli associati, fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 36 del D.Lgs. 117/2017, relativamente alla prevalenza dell'attività di volontariato degli associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 20 – Collegio dei probiviri

20.1 L'Assemblea può nominare, qualora se ne ravvisi la necessità, il Collegio dei probiviri.

Il Collegio dei probiviri è composto di tre componenti effettivi e di un supplente, scelti dall'Assemblea tra soci che abbiano particolare esperienza, amministrativa e giuridica e che abbiano almeno quarant'anni d'età.

L'appartenenza al Collegio dei probiviri è incompatibile con qualsiasi altro incarico nell'ambito dell'Associazione.

Art. 21 – Controversie

21.1 Tutte le eventuali controversie tra soci, ovvero tra soci e Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte al giudizio di tre conciliatori da nominarsi dall'Assemblea dei soci ovvero al giudizio del Collegio dei probiviri, se presente. Essi giudicheranno senza formalità, come amichevoli compositori.

Art. 22 – Modifiche allo statuto

22.1 Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un terzo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea straordinaria come previsto dal presente Statuto.



Art. 23 – Scioglimento, liquidazione e devoluzione

23.1 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato, su proposta del Consiglio direttivo, dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dall'art. 11. Con la stessa modalità sono nominati i liquidatori.

23.2 Il patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni di attuazione del Codice civile (artt. 11 e segg.), non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

Art. 24 – Rinvio a norme generali

24.1 Per tutto quanto non previsto dal presente statuto, si applicano le norme del Codice civile e delle altre leggi vigenti in materia di associazioni non riconosciute, con riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia e al Codice del Terzo settore, approvato con decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117.

Luogo e data Lorato d/G 23/04/2026

Firmato:

Sig. Fabio Tosato

Sig.ra Silvia Lobertini

Sig.ra Loredana Catalina Cristea